

Art. 35

Ulteriori casi

1. Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all'art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui dati non debbano essere trasferiti al RUNTS per effetto di altra disposizione di cui al presente titolo, sono iscritte a richiesta nel RUNTS, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascun ente trasmette all'ufficio competente del RUNTS, la domanda ai sensi del presente articolo, riportando le informazioni necessarie su apposita modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS e comunicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto. Alla domanda è allegata la documentazione di cui all'art. 34, commi 3 o 4 nonché' apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneità.

3. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 34.

Maria Nives Iannaccone^{1*}

COMMENTO ALL'ARTICOLO 35

SOMMARIO: 1. Le ONG nell'attuale normativa. – 2. Le ONG e gli ETS. — 3. Aspetti da chiarire. – 4. Procedura di iscrizione.

1. *Le ONG nell'attuale normativa*

L'art. 35 intende chiarire le modalità con cui le organizzazioni non governative (ONG) debbano iscriversi al RUNTS. Come verrà meglio qui di seguito analizzato, l'esigenza di tale chiarimento deriva in particolare dal disposto dell'art. 89 CTS il quale ha modificato l'art. 32 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo)² che regola l'intero settore della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Prima del commento all'art. 35, si rende tuttavia necessario un breve riepilogo del percorso normativo di questi enti.

Sino alla entrata in vigore della citata legge n. 125/2014 le organizzazioni non governative, così come le ODV e le cooperative sociali, erano considerate ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 460/1997, e pertanto non necessitavano della iscrizione alla relativa anagrafe.

Ad oggi, in seguito alla introduzione della nuova disciplina, quell'automatico riconoscimento è venuto meno e le ONG, sia quelle di nuova costituzione che quelle già esistenti, possono assumere tale qualifica solo dietro loro espressa richiesta.

Infatti l'art. 32, comma 7 della citata legge n. 125, stabilisce che le organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014³ e pertanto ONLUS di diritto, qualora intendano mantenere tale qualifica, debbano chiedere l'iscrizione nella relativa anagrafe unica⁴. L'Agenzia delle entrate, con la

* Notaio in Seregno (MB) coordinatrice della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

² Pubblicato su GU Serie Generale n. 199 del 28-08-2014.

³ data di entrata in vigore della legge n. 125/2014

risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015, emessa quindi prima della riforma del terzo settore, precisava che, in forza della previsione contenuta nel citato art. 32, le organizzazioni non governative, già ONLUS di diritto, iscritte su apposita istanza, costituivano nell'ambito dell'anagrafe una particolare categoria "ad esaurimento"; la definizione, riferita alle ONG costituite secondo la precedente normativa (l. 26 febbraio 1987, n. 49), era comunque profetica, in quanto, come noto, l'intera categoria delle ONLUS verrà meno decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, CTS.

La citata legge n. 125/2014, stabilisce inoltre che le ONG, le ONLUS, le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni, le ODV e le APS rientrano tra quei soggetti privati non profit, elencati all'art. 26 della stessa legge⁵, che possono far parte

4 Così prevede il comma 7 dell'art. 32 della legge n. 125/2014 che qui si riporta: "7. *Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore*".

5 *Art. 26 Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro*

1. *L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.*

2. *Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:*

a) *organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;*

b) *organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;*

c) *organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;*

d) *le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengono con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e*

della più ampia categoria delle organizzazioni della società civile (OSC), quali soggetti della cooperazione allo sviluppo, qualora siano specializzati e finalizzati alla cooperazione, allo sviluppo, alla solidarietà internazionale e all'aiuto umanitario.

Le organizzazioni della società civile vengono iscritte in un apposito elenco previsto dall'art. 26, comma 3, l. n. 125/2014, pubblicato e aggiornato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo⁶, che verifica la competenza e l'esperienza degli enti che fanno domanda di iscrizione, nonché il mantenimento dei requisiti di quelli che vi sono iscritti⁷. Tra i requisiti per l'iscrizione si chiede, tra l'altro, che l'ente: sia costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, abbia già realizzato progetti di cooperazione allo sviluppo, dia adeguate garanzie di capacità finanziaria e operativa, abbia adottato un codice etico e non abbia finalità lucrative.

L'Agenzia può concedere contributi o anche affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ai soggetti presenti nell'elenco e

sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

⁶ Istituita e disciplinata dalla legge n. 125/2014, artt. 17 e ss. ed sua volta soggetta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come stabilito dal medesimo articolo 17: "Art. 17 Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

⁷ Per più ampia informazione sulla procedura di iscrizione si possono consultare le "linee guida per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del decreto ministeriale n. 113/2015" dove, tra i soggetti idonei alla iscrizione, vengono indicati anche gli ETS che esercitino attività di cooperazione allo sviluppo.

ritenuti idonei sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza. Gli enti prescelti sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari dei contributi loro concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro assegnata. Le concessioni e gli affidamenti devono seguire procedure comparative pubbliche disciplinate dalla stessa normativa⁸. Per espressa previsione di legge⁹ le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nel citato elenco sono fiscalmente considerate attività di natura non commerciale.

2. Le ONG e gli ETS

Il codice del terzo settore all'art. 5 indica le attività che possono essere esercitate dagli enti del terzo settore; si tratta di un elenco chiuso che qui interessa in quanto comprende anche la cooperazione allo sviluppo esercitata ai sensi della legge n. 125/2014 (art. 5 primo comma, lettera n), CTS).

Stante questa previsione, il successivo art. 89, comma 9, CTS, ha modificato il citato art. 32, l. n. 125/2014, stabilendo che le organizzazioni non governative con la qualifica di ONLUS "sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore", senza tuttavia specificare quale sia la procedura da seguire.

Al fine di chiarire questo punto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 4787 del 22 maggio 2019, riconosceva che tale previsione non dà luogo ad una automatica iscrizione al RUNTS, in quanto nessun ente non profit che diventi o intenda diventare ETS è esonerato dal controllo sulla sussistenza dei requisiti per assumere tale qualifica. Infatti, anche laddove è prevista una traslazione automatica, prima della iscrizione, l'ufficio del RUNTS provvede a verificare che l'ente sia adeguato alla nuova disciplina. Pertanto anche le organizzazioni non governative che rivestano la qualifica di ODV, APS, ONLUS dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro la data del 31 maggio 2022¹⁰, in adempimento all'obbligo portato dall'art. 101,

⁸ All'art. 17, comma 13.

⁹ Art. 26 comma 5, l. n. 125/2014.

comma 2, CTS. E' vero che, iniziando l'operatività del RUNTS il 23 novembre 2021 per ODV e APS questo termine ha perso di importanza; tuttavia rimane efficace con riferimento al quorum agevolato con il quale assumere le modifiche statutarie di adeguamento, qualora fossero richieste dall'ufficio RUNTS entro quella data ai sensi dell'art. 31, ottavo comma, decreto RUNTS.

3. Aspetti da chiarire

La portata dell'articolo in commento è però limitata a quelle organizzazioni non governative costituite e riconosciute idonee ai sensi della "vecchia" normativa del settore¹⁰, che non rivestano qualifica di ODV e, APS. Infatti sono espressamente esclusi dall'applicazione della norma in oggetto, gli enti per i quali altre disposizioni del titolo VIII del decreto in commento stabiliscono che i relativi "dati" vengano trasferiti al RUNTS. L'esclusione è quindi certa per le ODV e le APS di cui all'art. 31, dove si stabilisce che le regioni o province autonome sono tenute a trasferire al RUNTS i "dati" in loro possesso degli enti che risultano iscritti nei registri dalle stesse tenuti il giorno antecedente quello di cui all'art. 30.

Diverso discorso va fatto per le ONG che siano anche iscritte all'anagrafe delle ONLUS; infatti una interpretazione strettamente letterale della norma porterebbe a ritenere che la disciplina in esame non possa essere applicata neanche a questi enti perché nell'art. 34 si legge che l'agenzia delle entrate comunica al RUNTS "i dati e le informazioni" relativi agli enti iscritti nella anagrafe ONLUS il medesimo giorno sopra indicato. Tuttavia, per iscrivere le ONG ONLUS al RUNTS non è sufficiente la trasmissione delle informazioni e dei dati forniti dall'agenzia delle entrate, ma è necessaria la presentazione di un'apposita domanda alla quale vanno allegare la copia dell'atto costitutivo e

¹⁰ Il termine inizialmente stabilito nel CTS per l'adeguamento era fissato al 3 febbraio 2019 ed è stato successivamente prorogato più volte; ultimamente il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con l. 29 luglio 2021, n. 108 lo ha portato al 31 maggio 2022.

¹¹ Legge 26 febbraio 1987, n. 49, abrogata in forza dell'art. 31 della l. 11 agosto 2014, n. 125.

dello statuto adeguato alle norme del codice del terzo settore¹². È vero che l'articolo in commento non utilizza il termine "documentazione"¹³ ma fa riferimento ai "dati" delle ONG e quelli, anche per le ONLUS, vengono comunicati al RUNTS dall'agenzia delle entrate, tuttavia il dubbio che il testo in esame intenda disciplinare il passaggio delle ONG ONLUS al nuovo registro è più che legittimo dal momento che l'articolo è collocato nel titolo relativo al popolamento iniziale del RUNTS. Ed allora appare più coerente una spiegazione estensiva del termine "dati" che comprenda anche i documenti inoltrati al RUNTS dagli enti interessati; in tal modo le ONG ONLUS non farebbero parte degli enti esclusi e rientrerebbero tra quelli ai quali è dedicato l'art. 35. Questa interpretazione spiegherebbe anche il duplice riferimento all'art. 34, specificamente dettato per le ONLUS, contenuto nel secondo e terzo comma; in particolare l'ultimo comma detta "Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 34".

Infine, qualora la norma non fosse applicabile alle ONG ONLUS, sarebbe stato più coerente inserirla nella sezione seconda, capo primo, titolo secondo, intitolata "Disposizioni particolari" dedicata alla iscrizione di enti che presentano caratteristiche speciali.

E' invece perfettamente logico escludere dall'applicazione di questo articolo le ODV e le APS le quali, ai fini della iscrizione nel RUNTS, dovranno seguire le procedure indicate dagli artt. 31 e seguenti che precedono.

È opportuno ricordare che le ONG iscritte all'anagrafe delle ONLUS, in seguito all'iscrizione al RUNTS, perderebbero tale qualifica, come stabilito dall'articolo 101, comma 8, CTS; pertanto, qualora volessero mantenerla fino al venir meno della relativa disciplina, questi enti dovranno iscriversi al nuovo registro in quella finestra temporale che va dal primo gennaio al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, CTS e comunque non prima del periodo di imposta successivo quello di operatività del predetto registro¹⁴.

¹² Si veda in proposito G. SEPIO nel commento all'art. 34, in questa opera.

¹³ Termine che in altri punti del decreto appare riferito proprio agli atti costitutivi ed agli statuti, come ad esempio nell'art. 9, comma 3 o anche nell'art. 31, comma 3.

La norma in commento, confermando quanto anticipato nella nota ministeriale n. 4787 sopra citata, chiarisce che qualora le ONG identificate dal primo comma dell'articolo 35, intendano assumere la qualifica di ETS, sono tenute a presentare una richiesta di iscrizione al RUNTS con indicazione della sezione prescelta.

La medesima nota ministeriale stabiliva altresì che il decreto RUNTS avrebbe dovuto necessariamente prevedere “uno specifico percorso di inserimento delle ONG all'interno del RUNTS, che le differenzi rispetto alla più vasta platea di soggetti che aspirano all'acquisizione della qualifica di ETS” e questo articolo intende realizzare tale previsione.

4. Procedura di iscrizione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando la modulistica appositamente preparata e disponibile sul portale, e dovrà indicare la sezione cui l'ente intende essere iscritto, in quanto, come accade anche per le ONLUS, le ONG non hanno una forma organizzativa obbligata, pertanto restano libere di scegliere la categoria che ritengono più idonea per l'esercizio della loro attività. La documentazione da allegare sarà quella indicata dal citato art. 34 e dovrà comprendere la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, adeguato alle disposizioni inderogabili del codice, nonché gli ultimi due bilanci approvati. In caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, in sostituzione dell'atto costitutivo e dello statuto, andrà allegato il regolamento conforme alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 2, decreto RUNTS.

In caso di irreperibilità dell'atto costitutivo, è possibile depositare apposita documentazione anche in forma di dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto per tutti gli enti che intendano divenire ETS¹⁵.

¹⁴ Così come meglio disciplinato dal precedente articolo 34 al cui commento di G. SEPIO si rinvia.

¹⁵ Vedi in proposito art. 8, comma 5; art. 10, comma 2 che contiene un espresso richiamo all'art. 8, comma 5; art. 31, comma 5; art. 32, comma 3; art. 33 comma 3; art. 34, comma 3.

L'articolo in commento chiede che venga anche depositata "apposita dichiarazione circa il permanere della idoneità".

La dizione usata dovrebbe riferirsi al decreto di iscrizione nell'elenco delle organizzazioni della società civile sopra citato, emesso dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e comunicato all'interessato una volta terminato con esito positivo la fase di verifica della idoneità dell'ente a rivestire tale qualifica, o altro documento che provi tale iscrizione¹⁶; è altresì consigliabile depositare anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante che tale iscrizione sia ancora valida.

¹⁶ L'elenco delle organizzazioni della società civile è pubblico e di facile accesso.